



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE RIFERITA AL D.M. 17-01-2018

Processo di produzione del conglomerato cementizio prodotto con processo industrializzato

È vietata la riproduzione totale o parziale, con qualsiasi mezzo, di questo documento senza l'autorizzazione di Kiwa Italia

INDICE

1. REQUISITI GENERALI
2. CERTIFICAZIONE INIZIALE
3. MANTENIMENTO DEL CERTIFICATO
4. MODIFICHE DEL RAPPORTO DI PROVA E DELLA CERTIFICAZIONE
5. SOSPENSIONE, REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE
6. PUBBLICITÀ
7. USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE
8. RECLAMI E RICORSI
9. FACOLTÀ DI RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO
10. MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO

rev. n°	SINTESI DELLA MODIFICA	DATA
4	Modificata codifica Regolamento	2026-02-19
3	Integrato § 3.3 “Conferma di certificazione” in caso di NC Maggiore	2026-01-19

Verifica:

Responsabile Compliance

Dott.ssa Laura Moro

Approvazione:

Direttore Compliance e Affari Legali

Ing. Maria Anzilotta

1. REQUISITI GENERALI

1.1 Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento definisce la metodologia operativa che regola i rapporti tra Kiwa Cermet Italia S.p.A. (d'ora in avanti "Kiwa") e l'Azienda (d'ora in avanti anche "fabbricante") nell'erogazione dei servizi di Certificazione del Sistema di controllo del "Processo di produzione del conglomerato cementizio prodotto con processo industrializzato" in accordo ai requisiti del D.M.17-01-2018.

I requisiti espressi nel presente regolamento, fanno parte integrante del contratto stipulato con Kiwa (offerta economica, *Regolamento Kiwa per la Certificazione* e *Termini e Condizioni Generali di Kiwa Cermet Italia per lo svolgimento degli incarichi* - nel seguito *Termini e Condizioni Generali* per brevità). Tali requisiti, sono riferiti unicamente agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della certificazione richiesta.

È espressamente esclusa, dall'oggetto del contratto qualunque forma di consulenza al Cliente, che possa far venir meno la natura di indipendenza delle valutazioni svolte.

Il presente regolamento è disponibile anche sul sito Kiwa (www.kiwa.com).

1.2 Principi Generali

Nella sua attività di certificazione, oltre quanto previsto nei *Termini e Condizioni Generali*, Kiwa applica i seguenti principi:

- a) Le politiche, le strategie, le procedure non sono discriminatorie: l'accesso ai servizi di certificazione è consentito a qualsiasi Azienda che ne faccia richiesta in osservanza al presente Regolamento, senza alcuna condizione discriminatoria di natura commerciale, finanziaria o d'appartenenza a particolari associazioni.
- b) È totalmente imparziale e indipendente e assicura tale condizione mediante regole e controlli formalizzati, tra cui:
 - Svolgimento delle attività di certificazione assegnato a personale non avente alcun interesse nell'Azienda oggetto di certificazione, tenuto a osservare le regole comportamentali e di indipendenza stabilite da Kiwa;
 - Netta separazione tra il personale che esegue le attività di audit e quello che partecipa alla decisione di certificazione;
 - Puntuale gestione dei reclami e ricorsi, così come definito nel § 8 del presente Regolamento;
 - Kiwa, inoltre, non è direttamente interessata in attività di produzione, rappresentanza, commercializzazione, manutenzione, messa in opera dei prodotti o materiali riguardanti la certificazione, né offre assistenza alla fase di progettazione e sviluppo del prodotto stesso, né dispone di strutture collegate che svolgono tali attività, in accordo a quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia;
 - Riservatezza: oltre quanto regolamentato nei *Termini e Condizioni Generali* e nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione*, Kiwa provvede a far sottoscrivere a tutto il personale, compresi i propri Auditor, un impegno alla riservatezza, nonché un documento nel quale il personale si impegna a trattare qualsiasi dato di cui entra in possesso, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla Privacy. Il vincolo di riservatezza viene meno di fronte all'obbligo di Kiwa di comunicare pubblicamente l'esistenza, la sospensione o la revoca del certificato di un'Organizzazione a fronte di obblighi di leggi e/o altre prescrizioni;
 - Puntuale applicazione di regole e procedure formalizzate, in uso da parte di tutto il personale dei servizi di certificazione e consultazione periodica con appropriate Parti Interessate alla certificazione;
 - Autorizzazioni: Kiwa si impegna ad informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione o revoca della autorizzazione ministeriale; in tali casi Kiwa non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione o revoca di tale autorizzazione; nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con Kiwa, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.

1.3 Riferimenti

D.M.17-01-2018

UNI CEI EN ISO/IEC 17065

UNI CEI EN ISO/IEC 17021

Cons. Sup. LL.PP. – STC Linea guida per la produzione, il trasporto e il controllo del calcestruzzo preconfezionato - Febbraio 2003. Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 17 Gennaio 2018

Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP n. 213 del 8 luglio 2015 “Istruzioni operative per il rilascio dell’autorizzazione agli Organismi di certificazione del Controllo del processo di fabbrica FPC del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi del §11.2.8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008”

1.4 Obblighi del Fabbrikante

Il fabbricante:

- Non deve aver richiesto la certificazione ad altro Organismo di Certificazione relativa ai prodotti in oggetto;
- Deve garantire che non sussista contemporaneamente più di un certificato rilasciato da Organismi di Certificazione differenti relativo agli stessi prodotti;
- Si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel D.M.17-01-2018 e le specifiche norme applicabili al prodotto per il quale viene richiesta la certificazione, oltre alle successive modifiche ed integrazioni; in particolare il fabbricante deve assicurare che siano poste in essere procedure per garantire il controllo interno permanente della produzione. Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni adottati dal Fabbrikante devono essere documentati sistematicamente sotto forma di modalità e procedure scritte. Questa documentazione del sistema di controllo della produzione deve garantire una comune interpretazione delle garanzie di qualità e permettere di ottenere le caratteristiche richieste per il conglomerato cementizio , nonché di verificare che il sistema di controllo della produzione funzioni efficacemente;
- Deve aver implementato un sistema di controllo della produzione di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001;
- Deve segnalare a Kiwa ogni modifica apportata al processo di produzione, allo stesso sistema di controllo di produzione di fabbrica o al luogo di produzione;
- Deve essere responsabile dell’applicazione dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. In assenza di disposizioni cogenti, il fabbricante si impegna a fornire a Kiwa un’informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare il personale Kiwa e i DPI necessari per lo svolgimento dell’incarico, informando il personale di Kiwa sul loro corretto utilizzo. A tal proposito, l’Organizzazione cliente dovrà fornire al personale incaricato da Kiwa la documentazione aziendale relativa alla sicurezza sul lavoro (D.V.R., piano sicurezza, procedure, ecc.), limitatamente alle voci di interesse specifico. Allorché per tali omissioni, si verificassero infortuni o venissero contratte malattie, nessun addebito potrà essere mosso per alcuna ragione a Kiwa;
- Accettare le condizioni previste dal presente Regolamento;
- Autorizzare l’accesso ai locali, stabilimenti, alle aree e alle informazioni necessarie per svolgere le attività di valutazione della conformità;
- Accettare la presenza, durante le visite di Kiwa, di eventuali ispettori dell’autorità di autorizzazione in accompagnamento;
- Designare un proprio Rappresentante come interlocutore principale del Gruppo di Audit e far svolgere a eventuali consulenti presenti durante l’Audit il ruolo di osservatore.

2. CERTIFICAZIONE INIZIALE

2.1 Domanda di certificazione

L’Azienda che intende richiedere una certificazione invia una richiesta di quotazione a Kiwa.

Kiwa, dopo aver raccolto le informazioni necessarie, elabora una offerta dettagliando la procedura, i costi e la invia all’Azienda allegando il presente Regolamento.

L’offerta riporta tutte le condizioni contrattuali, per regolare i rapporti tra Kiwa e il fabbricante.

2.2 Pianificazione delle attività di certificazione

Kiwa concorda con l’Azienda la data dell’audit iniziale di certificazione.

Kiwa rilascia la certificazione del “Controllo di produzione della fabbrica FPC” sulla base di una ispezione iniziale (iFPC) con esito positivo ed il mantenimento della certificazione sulla base di una sorveglianza periodica (FPC). Qualora, su valutazione di Kiwa, nel corso dello svolgimento dell’attività di valutazione della conformità dovessero rendersi necessarie valutazioni aggiuntive, queste saranno quotate separatamente all’insorgere della necessità.

L'Azienda è tenuta a fornire completa collaborazione al Gruppo di ispettori (auditors) rendendo loro disponibile la documentazione necessaria.

2.3 Audit presso il fabbricante

2.3.1 Generalità

Il fabbricante deve definire, documentare e mantenere un sistema permanente di FPC e identificare le aree di responsabilità per assicurare che i conglomerati cementizi immessi sul mercato siano conformi alle caratteristiche di prestazioni dichiarate. Il sistema di FPC deve includere procedure, ispezioni regolari, prove e/o valutazioni.

2.3.2 Svolgimento dell’Audit

La valutazione della conformità ai requisiti viene svolta sulla base di una specifica lista di riscontro che riporta e definisce gli elementi da verificare.

In particolare, i principali aspetti da esaminare, per la verifica di conformità del controllo di produzione in fabbrica FPC sono:

- eventuale implementazione di un sistema di gestione per la qualità;
- strumenti di misura e metodo di taratura (laboratorio interno o esterno*);
- idoneità di impianti e attrezzature utilizzati per la produzione e relativa manutenzione;
- competenza del personale utilizzato nel ciclo produttivo e nel controllo finale del conglomerato cementizio;
- valutazione del controllo materie prime o componenti acquistati;
- valutazione del controllo del processo di produzione (dei parametri di processo);
- controlli sui conglomerati cementizi al fine di accertare che gli stessi rispettino i requisiti tecnici definiti nei rispettivi mix design;
- esame procedure interne per la gestione delle Non Conformità e/o degli scarti (eventuali azioni correttive e reclami);
- esame procedure interne per la consegna dei conglomerati cementizi.
- modalità di trasporto, controllo e consegna del conglomerato cementizio presso il cantiere

* Nel caso di autocontrollo demandato, in forma continuativa, a laboratorio esterno, in sede di audit dovrà essere disponibile la contrattualistica tra le parti e l’evidenza della disponibilità della strumentazione richiesta e della relativa taratura.

Per ognuno di questi elementi, l’azienda deve registrare, dandone evidenza:

- il tipo di controllo;
- il metodo di controllo usato;
- la frequenza del controllo e le regole di variazione;
- la copertura esaustiva dei parametri che assicurano le prestazioni proprie dei mix design del conglomerato cementizio richiesto;
- il metodo in cui vengono registrati e conservati i risultati del controllo.

L’Azienda deve presentare le informazioni rilevanti per tutti i mix design ai fini di un’attenta e valida valutazione da parte di Kiwa.

L’Azienda deve sempre tenere disponibili, per ogni eventuale riscontro, gli studi di validazione / qualifica dei mix design, cicli di carico, registri delle prove e report di prova sul conglomerato cementizio fresco ed indurito al fine di poter verificare la rispondenza dei test effettuati con i mix design oggetto di certificazione FPC.

Il Responsabile del Gruppo di Audit Kiwa redige il report di audit, consegna gli originali dei rapporti di non conformità alla Direzione dell'Azienda, avendo cura di raccoglierne la firma per le parti di competenza.

2.4 Azioni correttive (AC)

Le correzioni e le azioni correttive, necessarie a eliminare le non conformità emerse, devono essere definite dall'Azienda e comunicate a Kiwa entro 20 giorni lavorativi dall'audit, compilando ogni singolo rapporto di non conformità, nella parte di competenza relativa alle "azioni correttive proposte/attuate" indicando modalità, tempi e responsabilità dell'attuazione.

Ogni modulo che lo prevede dovrà essere firmato dal Rappresentante dell'Azienda.

Il Resp. del Gruppo di Audit (RGA) valuta le azioni correttive proposte e, per accettazione o nel caso si evidenzino commenti o necessità di chiarimenti, ne dà comunicazione in forma scritta all'Azienda.

L'esito positivo o negativo della valutazione delle AC viene annotato sul rapporto di non conformità nella parte di competenza e approvato dal RGA.

L'effettiva attuazione delle AC e la chiusura delle NC verrà valutata dal RGA nel successivo audit di sorveglianza; nel caso di NC maggiori la valutazione avverrà tramite un audit addizionale: in caso di esito positivo, la NC sarà chiusa e la commessa sarà trasmessa all'attività di delibera, mentre in caso di esito negativo non sarà possibile emettere il certificato di controllo di produzione in fabbrica (FPC).

Il trattamento delle osservazioni/elementi di miglioramento verrà valutato in campo, in occasione del successivo audit di sorveglianza.

2.5 Classificazione delle Non Conformità (NC)

Ogni Non Conformità riscontrata nel corso degli audit FPC è classificata come segue:

Non conformità maggiore: non conformità che pregiudica l'efficacia o la sicurezza del prodotto e riguarda:

- Deviazione o assenza totale di conformità rispetto ad un requisito specificato, riscontrata sulla base di evidenze oggettive
- Mancato adempimento di requisiti di legge applicabili ai requisiti per la certificazione.

Non conformità minore: non conformità che riguardi qualsiasi mancanza ai requisiti di norma non rientrante nella casistica delle non conformità maggiori sopra descritte, o il parziale mancato rispetto di uno o più requisiti di sistema di gestione e/o del contratto stipulato con Kiwa che non pregiudica i requisiti prestazionali e la conformità del prodotto.

Più non conformità minori, inerenti uno stesso requisito della Norma, in funzione dei contenuti e del risultato generale dell'audit possono comportare l'emissione una NC maggiore.

Non conformità minori non risolte e/o non prese in carico dall'Organizzazione possono comportare l'emissione di NC maggiore.

Elemento di Miglioramento: situazione rilevata nel corso dell'Audit che può fornire spunti per un miglioramento del sistema FPC.

2.6 Decisione di certificazione

Kiwa esamina la documentazione di audit prodotta dal RGA e, in caso di esito positivo, autorizza l'emissione del Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica FPC.

Se la decisione finale di Kiwa differisce da quanto proposto dal RGA, le motivazioni sono comunicate per iscritto all'Azienda.

2.7 Certificato del controllo di produzione di fabbrica (FPC)

Il certificato del controllo di produzione in fabbrica (FPC) ha validità sino a che le condizioni definite nella specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.

È possibile la riproduzione (anche a colori) dei certificati di conformità rilasciati da Kiwa Italia, purché riproducano integralmente l'originale, non è consentita la riproduzione parziale.

3. MANTENIMENTO DEL CERTIFICATO

3.1 Generalità

Per verificare il mantenimento della conformità del controllo della produzione in fabbrica FPC da parte del fabbricante, Kiwa deve condurre gli audit di sorveglianza periodica con riferimento al D.M.17-01-2018. Gli audit sono condotti con periodicità almeno annuale. Periodicità differenti devono essere motivate e approvate da Kiwa.

3.2 Audit sorveglianza

L'audit di sorveglianza comprende l'audit presso l'Azienda con le stesse modalità definite al § 2.3.2 e può essere senza preavviso.

Almeno ogni 3 anni, l'audit di sorveglianza deve prevedere la verifica delle fasi di trasporto e consegna del calcestruzzo.

L'audit di sorveglianza periodica deve essere effettuato entro 12 mesi dalla verifica precedente, ai fini di valutare la permanenza dei requisiti riscontrati in sede di prima certificazione. A fronte di motivate richieste da parte dell'Organizzazione, Kiwa può concedere un rinvio, fino ad un massimo di 15 giorni lavorativi rispetto alla scadenza annuale, scaduto il quale procederà con la sospensione del certificato. Fanno eccezione casi in cui l'impianto oggetto di verifica non è in funzione, per i quali Kiwa può concedere una proroga fino ad un massimo di 3 mesi, oltre i quali procederà con la sospensione del certificato.

Gli audit senza preavviso sono strutturati come i normali audit programmati (saranno valutati tutti gli aspetti) e con modalità operative analoghe a quelle degli audit programmati fatta salva la mancanza di comunicazione al cliente delle date previste per l'audit.

Gli audit senza preavviso, i cui contenuti sono assimilabili a quelli di una normale sorveglianza a cui possono essere aggiunti ulteriori elementi, sono definiti di volta in volta in funzione della ragione che ne ha generato la necessità di effettuazione.

3.3 Conferma di Certificazione

Kiwa esamina la documentazione dell'audit di sorveglianza e, nel caso di esito positivo, viene confermata la validità della certificazione.

Per le NC maggiori l'Azienda deve individuare tempestivamente (entro 20 giorni lavorativi dalla conclusione dell'audit) delle azioni correttive, che dovranno essere approvate dal Responsabile del Gruppo di Audit e implementate entro un tempo massimo di 2 mesi. La valutazione dell'efficacia di tali azioni correttive avverrà tramite un audit addizionale: in caso di esito positivo, la NC sarà chiusa, mentre in caso di esito negativo Kiwa procederà con la sospensione del certificato.

Eventuali richieste di proroga motivate per i tempi di implementazione dovranno essere approvate da Kiwa.

Nel caso di NC maggiori che comportano un rischio per il prodotto finale e la compromissione della corretta posa in opera (lavorabilità e prestazioni), Kiwa sospenderà il certificato fino alla completa risoluzione, con esito positivo, delle stesse.

Per le NC minori l'azione correttiva e i tempi di attuazione proposti dall'Azienda, ed inviati a Kiwa entro 20 giorni lavorativi dall'audit, devono essere approvate dal Responsabile del Gruppo di Audit.

3.4 Audit straordinari

Kiwa si riserva il diritto, di effettuare audit straordinari, per le motivazioni indicate nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione*, per richieste emerse in fase di rilascio del certificato o in seguito a reclami motivati, notifiche di provvedimenti legali circa la sicurezza o legalità del prodotto, ecc..

Tali Audit non sostituiscono e non modificano l'iter e le frequenze degli Audit di sorveglianza periodica.

I costi delle suddette attività di audit sono a carico dell'Azienda.

4. MODIFICHE DELLA CERTIFICAZIONE

Qualora l'Azienda cliente chieda una modifica che possa comportare una variazione ai contenuti del certificato in essere, o al sistema FPC, Kiwa potrà effettuare un'ulteriore visita ispettiva o, nel caso di processi e procedure invariate (rispetto a quanto già verificato in sede di FPC), procedere ad un aggiornamento di tipo amministrativo, comunque in base alla situazione specifica Kiwa può emettere una nuova offerta.

5. SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

La Certificazione può essere sospesa o revocata per le motivazioni indicate nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione* o su richiesta del cliente.

Kiwa si riserva il diritto di valutare, sulla base delle motivazioni che hanno portato alla sospensione o revoca, la possibilità di richiedere al fabbricante il controllo delle strutture realizzate con il conglomerato cementizio già consegnato;

Salvo casi eccezionali (stabiliti comunque da Kiwa o dall'Autorità Competente) il periodo di sospensione non può durare oltre 6 mesi, in caso contrario si procede alla revoca della certificazione.

La comunicazione inerente viene inviata al fabbricante con lettera raccomandata A/R o posta certificata, comprende la motivazione, la durata e le condizioni alle quali il provvedimento può essere revocato, nonché le limitazioni all'uso del certificato nel caso della sospensione.

Durante il periodo di sospensione il cliente perde il diritto di apporre il Marchio di Certificazione di Kiwa (ove previsto) e perde il diritto di utilizzare o pubblicizzare con qualsiasi mezzo il certificato. Le condizioni per il ripristino della certificazione sospesa (comprese le necessarie attività di valutazione della conformità), saranno stabilite da Kiwa in base alle motivazioni che hanno portato alla sospensione e in base alla durata della sospensione.

Qualora il cliente non metta in atto le azioni indicate da Kiwa per il ripristino della certificazione sospesa, la certificazione sarà revocata.

La revoca della certificazione comporta la risoluzione automatica ex art. 1456 c.c. del contratto a cui si applica il presente regolamento, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di ogni danno subito da Kiwa.

A seguito di revoca della certificazione, il fabbricante perde il diritto di utilizzo del certificato e del Marchio di Certificazione Kiwa; l'Azienda potrà nuovamente attivare l'iter di certificazione, presentando una nuova domanda.

Nel caso di sospensione o revoca per motivi tecnici Kiwa provvederà ad informare della decisione le Autorità competenti.

6. PUBBLICITÀ

L'Azienda, una volta ottenuto il certificato di conformità, ha il diritto di rendere pubblica la notizia. In ogni caso l'Azienda deve porre attenzione affinché nelle sue pubblicazioni e nella sua pubblicità non vi siano riferimenti ingannevoli a mix design di conglomerati cementizi che non rientrano nell'abito del controllo del processo valutato da Kiwa, oggetto della certificazione.

7. USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

Nell'utilizzo del marchio di certificazione il cliente deve soddisfare tutte le regole applicabili indicate nel "*Regolamento Kiwa per la Certificazione*" e nel *Regolamento per l'uso del marchio* a cui si rimanda (www.kiwa.it) e quelle di seguito riportate.

Il logo è applicabile solamente alle comunicazioni e alla documentazione che citano il sistema FPC valutato in conformità al D.M.17-01-2018.

Il logo può essere apposto sulla documentazione commerciale e sui documenti di accompagnamento.

Kiwa si riserva di intraprendere azioni legali a tutela della propria immagine qualora il logo sia stato utilizzato in modo non conforme agli accordi contrattuali e/o in modo da portare discredito all'immagine di Kiwa.

8. RECLAMI E RICORSI

8.1 Reclami

Il Fabbricante può presentare reclamo documentato, avente per oggetto attinenti alle attività di certificazione di Kiwa.

Kiwa provvede a registrare i reclami, analizzarli ed informare la parte reclamante in merito alle azioni intraprese, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Per garantire imparzialità, tutti i reclami vengono gestiti da personale non coinvolto nelle attività oggetto dei reclami stessi.

Kiwa stabilirà con la parte reclamante se e in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

8.2 Ricorsi

Qualora il reclamante non risulti soddisfatto della risposta ricevuta, o intenda opporsi ad una decisione di Kiwa può presentare ricorso per iscritto.

Il ricorrente deve motivare le ragioni del suo ricorso e, nel caso in cui tale ricorso sia riferito ad una decisione di Kiwa (es. verbalizzazione di Non Conformità maggiore), esso va presentato a Kiwa entro un termine di 10 gg. lavorativi dalla data di comunicazione della decisione.

Kiwa fornirà al ricorrente risposta scritta e notificherà le eventuali azioni da intraprendere entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del ricorso.

Per garantire imparzialità i ricorsi sono gestiti da funzioni non coinvolte nelle attività oggetto del ricorso.

9. FACOLTÀ DI RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

Kiwa può recedere liberamente dal presente contratto dandone comunicazione scritta all'Organizzazione cliente con un preavviso di sei mesi rispetto alla data di efficacia del recesso. Il recesso da parte di Kiwa comporta la revoca della certificazione emessa. L'Organizzazione è comunque tenuta a corrispondere a Kiwa gli importi dovuti per le prestazioni ricevute durante il periodo di preavviso, secondo quanto stabilito nell'ultima offerta valida.

In caso l'Organizzazione voglia recedere dal contratto, il recesso unilaterale durante il periodo di validità della Certificazione, prevede il rispetto dei tempi di preavviso previsti nei *Termini e Condizioni Generali* e nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione*.

In caso di chiusura del contratto, Kiwa provvederà ad emettere fattura, in relazione alle spese di chiusura della pratica di certificazione, secondo quanto stabilito nell'ultima offerta valida.

A seguito al recesso, il fabbricante perde il diritto di utilizzo del certificato e del Marchio di Certificazione Kiwa Cermet (ove previsto); l'Azienda potrà nuovamente attivare l'iter di certificazione, presentando una nuova domanda.

Se la data di recesso ricade in un periodo superiore a 3 mesi dalla data dell'ultima verifica ispettiva dovrà essere effettuata, entro tale data, una verifica di sorveglianza straordinaria ai fini di verificare la permanenza dei requisiti di conformità del sistema.

In ogni caso, il diritto di recesso potrà essere esercitato solo a chiusura positiva di tutte le NC rilevate nell'ultima verifica ispettiva.

10. MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO

Kiwa si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente Regolamento. Le eventuali nuove clausole/variazioni effettuate, saranno efficaci dal momento in cui saranno comunicate al cliente per iscritto.

L'Organizzazione, che non intenda accettare le variazioni, può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta tramite raccomandata A/R o posta certificata entro 30 giorni solari, a pena di decadenza, dal giorno successivo alla comunicazione a Kiwa.

Il recesso avrà efficacia dall'ultimo giorno lavorativo del mese di ricevimento della comunicazione da parte del cliente.